

ture finanziarie ed amministrative, comprese quelle inerenti alla concessione, impegno, liquidazione, revoca e decadenza dei finanziamenti; le modalità del monitoraggio relativo alla attuazione degli interventi; le modalità di controllo;

8. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GENNAIO 2022, N. 71

PNRR Missione 6 Salute - Primi provvedimenti organizzativi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1037 - 1050, concernenti l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa della Commissione europea "Next generation EU", in particolare, del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - PNRR;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "PNRR"), approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europea, che contiene 6 missioni tra cui la missione 6 relativa alla "Salute", definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

- la Proposta della Commissione europea di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia (COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021), così come approvata nel Consiglio "Economia e finanza" del 13 luglio 2021;

- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito anche "Piano complementare"), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 4, lett. l), che identifica nelle "amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR" (di seguito anche "Amministrazioni titolari") i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

- l'art. 1, comma 4, lett. o), che definisce come "Soggetti at-

tuatori" i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

- l'art. 9, comma 1, che prevede che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

- l'art. 14, comma 1, secondo cui le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal decreto in questione, si applicano anche al Piano complementare e ai contratti istituzionali di sviluppo (di seguito anche "CIS") di cui all'art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88;

- l'art. 56, comma 2, ove si afferma che gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

- il decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 - comprensivo del suo Allegato - che attua l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 59/2021;;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021, che disciplina l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. In particolare, relativamente all'art. 1, occorre fare riferimento ai seguenti commi:

- comma 2, nel quale è richiesto alle Amministrazioni titolari di provvedere ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei Soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi;

- comma 4, secondo il quale le Amministrazioni titolari sono tenute ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

- comma 5, che prevede che le Amministrazioni titolari vigilino

sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, e, in particolare, l'art. 2, commi 2 e 3 lett. a), ove fra l'altro è previsto che le Regioni sono tenute a "garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento";

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 ottobre 2021, che riporta le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Richiamato il Decreto del Ministero della Salute recante la "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari" – già oggetto di Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, raggiunta il 12.01.2022 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome (22/04/SR01/C7) -, ove in particolare è previsto che:

- le risorse derivate dal PNRR e dal Piano complementare sono ripartite a favore della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Soggetto attuatore, nella misura rispettivamente pari a 439.161.012,92 euro ed a 98.604.179,18 euro, per un totale pari a 537.765.192,10 euro;

- le risorse attribuite dal medesimo decreto "sono immediatamente accertabili dalle Amministrazioni attuatrici" (art. 3, comma 1);

- costituiscono parte integrante del CIS i Piani Operativi Regionali, comprendenti gli Action Plan per ciascuna linea di investimento, e che le Regioni perfezionano con il Ministero della Salute, entro il 28 febbraio 2022, i Piani Operativi regionali e gli Action Plan di propria competenza;

- la mancata sottoscrizione del CIS, entro il 31 maggio 2022, ovvero il mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni e le Province Autonome entro il 30 giugno 2022, determina la revoca dell'assegnazione delle risorse oggetto del medesimo decreto;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2013 del 29 novembre 2021 "Individuazione di Intercent-ER quale ufficio referente in materia di appalti pubblici per le attività legate al PNRR" e, dunque, dato atto che, a fronte del combinato disposto con l'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, Intercent-ER è delegata all'espletamento delle procedure di gara, anche attraverso gli Enti del SSN;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna agisce ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, ossia nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, dal decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 e dal Decreto del Ministero della Salute recante la "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari" – che ha ottenuto l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, il 12/1/2022 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome (22/04/SR01/C7);

- la Regione Emilia-Romagna, limitatamente alla Missione 6 Salute del PNRR, riveste il ruolo di Soggetto attuatore ed è destinataria delle risorse derivate dal PNRR e dal Piano complementare. Pertanto, essa costituisce il garante-centro unitario di responsabilità esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione titolare – Ministero della Salute, che può esercitare poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento della Regione stessa;

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 77/2021, sopra richiamato, al fine di realizzare operativamente gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano complementare, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Soggetto attuatore, delega alle Aziende sanitarie e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (di seguito anche "Aziende ed Enti del SSR") l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento dei predetti interventi, pur mantenendo la Regione la titolarità di Soggetto attuatore responsabile nei confronti del Ministero della Salute, nonché la regia e il coordinamento di tali interventi;

- la Regione Emilia-Romagna garantisce altresì che i progetti/interventi relativi al PNRR e al Piano complementare siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, dei relativi CUP di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che devono figurare già nella fase di presentazione. Pertanto, le Aziende sanitarie ed Enti del SSR - anche in qualità di delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento dei predetti interventi - devono richiedere i CUP per ogni singolo intervento, curandone sotto la propria responsabilità ogni aspetto gestionale connesso e/o conseguente, comprese le fasi successive relative alle transazioni, incluse la fattura elettronica, gli ordini di impegno e pagamento. Le Aziende ed Enti del SSR devono altresì comunicare detto codice CUP alla Regione Emilia-Romagna, così che questa possa procedere all'emanazione dei relativi atti di concessione e assegnazione delle risorse;

- le responsabilità proprie della Regione, in qualità di Soggetto attuatore, saranno dettagliate nel CIS, la cui stipula entro il 31/5/2022 è presupposto rilevante ai fini dell'assegnazione delle risorse derivate dai decreti sopra citati;

- il CIS include anche il Piano operativo regionale/Action Plan, corrispondente ai documenti programmatori dettagliati (milestone e target vincolanti, intermedi e finali) della cui realizzazione il Soggetto attuatore è responsabile nei confronti del Ministero, e che devono essere redatti entro il 28/2/2022;

Ritenuto che, ferma la delega prevista dalla DGR n. 2013/2021 nei confronti dell'agenzia Intercent-ER, al fine di meglio procedere all'attuazione degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare, nel rispetto dei principi contenuti nei decreti sopra elencati, è necessario declinare il rapporto tra Regione Emilia-Romagna, in qualità di Soggetto attuatore, e le Aziende ed Enti del SSR nell'ambito di una specifica relazione intersoggettiva che preveda:

a) la delega alle Aziende ed Enti del SSR dell'esercizio delle

competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Emilia-Romagna;

b) il mantenimento in capo alla Regione Emilia-Romagna di tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende ed Enti del SSR di cui alla precedente lettera a);

c) l'obbligo di rendicontazione periodico in capo alle Aziende ed Enti del SSR circa le attività svolte, a fronte della delega di cui al precedente punto a), in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano complementare ed in coerenza con gli obblighi derivanti dal sistema ReGIS;

Ritenuto altresì necessario istituire un Gruppo di lavoro "Unità di Missione Tecnico – amministrativa di Attuazione del PNRR – Missione 6 Salute" a composizione regionale, con il compito di svolgere le seguenti funzioni:

- proposizione di circolari / istruzioni / linee guida alle Aziende ed Enti del SSR al fine di declinare obiettivi specifici di attuazione delle previsioni del PNRR e del Piano complementare, anche fornendo termini per adempiere, in coerenza con il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

- svolgimento dell'attività di presidio del monitoraggio di cui al precedente punto b);

Valutato opportuno istituire un "Nucleo Operativo Attuazione PNRR – Missione 6 Salute" a composizione mista, ossia formato da figure tecniche e giuridico - amministrative della Regione Emilia-Romagna e delle Aziende ed Enti del SSR, con il compito di attivare la regia e il coordinamento operativo relativi all'attuazione della Missione 6 Salute, prevista dal PNRR e dagli obiettivi riportati nel Piano complementare. Tale Nucleo interviene su aspetti di natura pratica e persegue il proprio compito tramite il costante confronto tra le strutture interessate, l'analisi condivisa delle criticità (es. ritardi, riserve, ecc.) e delle relative soluzioni, l'individuazione di sistemi di ottimizzazione delle risorse e la condivisione di pratiche virtuose;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 771/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

- n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021 - 2023";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n.10337/2021 "Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare";

Dato atto che il Responsabile del procedimento, Gandolfo Miserendino Responsabile del Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziali, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

in ragione di tutto quanto sopra, che si intende qui integralmente richiamato:

1. di delegare alle Aziende ed Enti del SSR l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Emilia-Romagna;

2. di stabilire che le Aziende ed Enti del SSR devono richiedere i CUP per ogni singolo intervento, curandone sotto la propria responsabilità ogni aspetto gestionale connesso e/o conseguente, e comunicare detto codice CUP alla Regione Emilia-Romagna;

3. di attribuire alla Regione Emilia-Romagna – in quanto Soggetto attuatore - tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende ed Enti del SSR, di cui al precedente punto 1);

4. di stabilire che in capo alle Aziende ed Enti del SSR delegate insiste l'obbligo di rendicontazione periodico circa le attività svolte, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano complementare ed in coerenza con gli obblighi derivanti dal sistema ReGIS;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di nominare il Gruppo di lavoro "Unità di Missione Tecnico – amministrativa di Attuazione del PNRR – Missione 6 Salute", a composizione regionale;

6. di stabilire che il Gruppo di lavoro "Unità di Missione Tecnico – amministrativa di Attuazione del PNRR – Missione 6 Salute" svolgerà le seguenti funzioni: (a) proposizione di circolari / istruzioni / linee guida alle Aziende ed Enti del SSR al fine di declinare obiettivi specifici di attuazione delle previsioni del PNRR e del Piano complementare, anche fornendo termini per adempiere, in coerenza con il Contratto Istituzionale di Sviluppo; (b) svolgimento dell'attività di presidio del monitoraggio di cui al precedente punto 3);

7. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di nominare il "Nucleo Operativo Attuazione PNRR – Missione 6 Salute" a composizione mista, formato da figure tecniche e giuridico - amministrative della Regione Emilia-Romagna e delle Aziende ed Enti del SSR;

8. di stabilire che il “Nucleo Operativo Attuazione PNRR – Missione 6 Salute” ha il compito di attivare la regia e il coordinamento operativo relativi all’attuazione della Missione 6 Salute, prevista dal PNRR e dagli obiettivi riportati nel Piano complementare, e che tale Nucleo interviene su aspetti di natura pratica e persegue il proprio compito tramite il costante confronto tra le strutture interessate, l’analisi condivisa delle criticità (es. ritardi, riserve, ecc.) e delle relative soluzioni, l’individuazione di sistemi di ottimizzazione delle risorse e la condivisione

di pratiche virtuose;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

11. di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 111/2021.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2022, N. 106

Preso d'atto dell'inserimento del Comune di Sassofeltrio nell'ambito territoriale ottimale Valconca e del Comune di Montecopiolo nell'Ambito territoriale ottimale Rimini Nord Valmarecchia. Modifica ed integrazione delle precedenti delibere di Giunta regionale n. 286/2013 e n. 1904/2015 (art. 5, L.R. n. 18/2021)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge nazionale 28 maggio 2021, n.84 “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione” che, all’articolo 1, ha disposto il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e l’aggregazione alla regione Emilia-Romagna;

- la legge regionale 26 novembre 2021, n. 18 “Misure per l’attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna” che, all’articolo 5, comma 1, ha disposto che “nel rispetto della condizione di contiguità territoriale di cui all’articolo 6, comma 2, lettera g) della legge regionale 21 dicembre 2012, n.21 il comune di Sassofeltrio è inserito nell’ambito territoriale ottimale Valconca e il comune di Montecopiolo è inserito nell’ambito territoriale ottimale Rimini Nord Valmarecchia”;

Preso atto dell’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche, prevista all’articolo 2 della legge n.84/2021 e sottoscritta in data 3/1/2022;

Dato atto che all’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2021 ha stabilito che “la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Intesa di cui all’articolo 2 della legge n. 84 del 2021, modifica il vigente programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 in conseguenza della nuova delimitazione degli ambiti territoriali ottimali”;

Dato atto che a seguito della fusione dei Comuni di Poggio Berni e Torriana, è stato istituito dal 1 gennaio 2014 il Comune Poggio Torriana e a seguito della fusione dei comuni di Montescudo e Monte Colombo, dal 1° gennaio 2016 è stato istituito il Comune di Montescudo-Monte Colombo;

Richiamata la propria deliberazione n. 286/2013 “Approvazione del programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21/2012”, che ha approvato il programma di riordino territoriale individuante gli ambiti territoriali ottimali in quanto area ade-

guata all’esercizio delle funzioni comunali in gestione associata, tra cui l’ambito ottimale Rimini Nord Valmarecchia, così composto: Bellaria-Igea Marina, Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Talamello, San Leo e l’ambito ottimale Rimini Sud così composto: Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Morciano di Romagna, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano;

Richiamata la propria deliberazione n. 1904/2015 “Modifica e integrazione del programma di riordino territoriale di cui alla deliberazione di Giunta n.286/2013 per ridelimitazione dell’ambito territoriale ottimale Rimini Sud (art. 6 bis, L.R. 21/2012)” che ha individuato in luogo dell’ambito ottimale Rimini Sud gli ambiti territoriali ottimali Valconca e Riviera del Conca; in particolare, l’ambito ottimale Valconca è così composto: Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio;

Considerata la nuova delimitazione dei due predetti ambiti territoriali ottimali prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2021 e pertanto che il Comune di Sassofeltrio è inserito nell’ambito territoriale ottimale Valconca e che il Comune di Montecopiolo è inserito nell’ambito territoriale ottimale Rimini Nord Valmarecchia;

Considerato che è necessario modificare il vigente programma di riordino territoriale (proprie deliberazioni n. 286/2013 e n. 1904/2015) per prendere atto dell’inserimento del Comune di Montecopiolo nell’ambito territoriale ottimale Rimini Nord Valmarecchia e del Comune di Sassofeltrio nell’ambito territoriale ottimale Valconca;

Richiamati inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ss.mm.ii.;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2020 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e successive modifiche;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministra-